

**COMUNE DI ACQUEDOLCI**  
PROVINCIA DI MESSINA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.


N° 20 DEL 30/03/98

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO**  
**IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N° 20 del 30/03/98 e riscontrato esente da vizi di legittimità dal CO.RE.CO di PA - seduta del 21/05/98 decisione 3989/3581 ad eccezione del 3° comma dell'art. 3 - Ripubblicato all'Albo Pretorio del 24/06/98 al 08/07/98 - Entra in vigore il giorno 9/07/98.

Acquedolci li, 09/07/98.

IL SEGRETARIO COMUNALE



# TITOLO PRIMO

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

#### Assunzione del servizio in economia

Resta assunto dal Comune in economia il servizio di distribuzione dell'acqua potabile così come previsto nell'art. 1 del Regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n.59 del 18.3.85.

### ART. 2

#### Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina il servizio acquedotto e annulla e sostituisce quello in vigore.

### ART. 3

#### Costruzione della rete nel suolo pubblico

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune, in economia ovvero mediante appalto.

Per le strade nelle quali non esiste tubazione e per le quali non è prevista esecuzione di opere con finanziamenti pubblici, l'Ente può accogliere le richieste di nuove utenze con esecuzione di lavori a parziale carico dei richiedenti.

A tal fine la Giunta Municipale, in base a proposte avanzate dai competenti uffici, determinerà la percentuale di importo a carico dell'amministrazione in relazione alle disponibilità degli appositi capitoli di bilancio. Annullato dal CO.RE.CO. dec.3989/3581 del 21.5.98

per la rimanente aliquota potrà richiedersi il concorso alla spesa da parte dei richiedenti le concessioni di utenza. Il concorso nella spesa da parte dei richiedenti non potrà risultare superiore al 70% dell'importo complessivo e nella ripartizione dovrà tenersi conto delle presumibili nuove richieste di utenza che potranno essere avanzate, anche in tempi successivi, secondo valutazione da effettuarsi in sede di presentazione delle relative proposte.

La presente norma è applicabile sempre che non risulti in contrasto con quanto previsto dalla legge 6.8.67, n°765, art.8, n°2.

### ART. 4

#### Servitù

Se per eseguire allacciamenti idrici ad utenti si dovessero portare tubazioni e materiali su terreni di proprietà di terzi o utilizzare muri e manufatti in genere oppure opere condominiali per l'impianto delle diramazioni, i richiedenti dovranno esibire il nulla osta del proprietario del terreno da attraversare o del fabbricato interessato per la costituenda servitù di acquedotto.

Il Comune, in tali casi, resta estraneo a qualsiasi vertenza o molestia possa essere sollevata tra proprietari, utenti e condomini.

Le relative attribuzioni rientrano nella competenza residuale del Sindaco risultante dall'art.13 della L.R. 7/92, come modificato dall'art.41-L.R.26/93.

ART. 5 .

Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti, e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese dell'utente, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata, le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utlizzazione.

ART. 6

Sorveglianza

La sorveglianza degli impianti di proprietà comunale è affidata al servizio acquedotto.

ART. 7

Somministrazione dell'acqua

X L'acqua è destinata esclusivamente per usi potabili e di igiene nei centri abitati.

può essere concessa, subordinatamente alle possibilità dell'acquedotto ed a giudizio insindacabile del Comune, a pubbliche Amministrazioni, a privati, a stabilimenti e complessi industriali, ad aziende agricole, a fattorie, anche fuori dall'abitato, ad esercizi pubblici, ad imprese di costruzione, ad accampamenti militari o a colonie.

ART. 8

Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti, previa autorizzazione della Giunta Municipale.

ART. 9

Limitazione delle forniture

Le concessioni fatte per gli usi di cui all'art. 7, comma 2°, saranno effettuate sempre che l'efficienza e la portata dell'acquedotto lo consentano e non venga pregiudicato il servizio di distribuzione agli utenti del centro urbano.

ART. 10

Revoca forniture speciali

Le concessioni accordate ad Amministrazioni pubbliche, a stabilimenti o complessi industriali, ad aziende agricole o fattorie, ad esercizi pubblici, ad imprese di costruzione, ad accampamenti militari, colonie, ecc. sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Comune, definitivamente o temporaneamente e senza che ciò possa costituire motivo di risarcimento di danni di qualsiasi natura o di opposizione da parte degli utenti, salvo quanto previsto al successivo art. 12.

## ART. 11

### Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzione della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impinato di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

## ART. 12

### Sospensione o revoca delle forniture. Rimborso.

Il Comune, per esigenze tecniche, per abbandono o modifica dell'esistent tracciato della condotta, per diminuita resa delle sorgenti, per motivi igienico-sanitari, per interruzione dell'esercizio e per altre cause di varia natura, può sospendere temporaneamente o sopprimere definitivamente utenze già concesse o revocare contratti di fornitura in fase di istruttoria, far sopprimere o far spostare fontanelle bevai ad Enti o Amministrazioni interessate.

in tali casi e purché l'interruzione sia superiore a gg. 15 l'utente avrà diritto a non corrispondere il canone per il periodo della mancata fornitura.

nessun rimborso è dovuto nel caso in cui la sospensione dell'erogazione sia stata effettuata quale sanzione a carico dell'utente.

## ART. 13

### Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

## ART. 14

### Smaltimento acque reflue

Qualunque concessione è subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle norme igienico-sanitarie ed all'obbligo di provvedere allo smaltimento delle acque reflue.

## ART. 15

### Danni alle condotte e tubazioni in genere

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per negligenza o colpa

di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni ,l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate ,il tutto maggiorato del 5% per spese generali.

ART. 16  
VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 17  
CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Municipale caso per caso.

ART. 18  
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio unitamente al provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo.

ART.19  
SEDE LEGALE DEL COMUNE

Per qualsiasi controversia si riconosce competente,per patto espresso, il Foro di Patti e gli utenti, agli effetti del presente regolamento,eleggono domicilio legale in Acquedolci.

## TITOL O S E C O N D O

### FORNITURE PER USO PUBBLICO

#### ART. 20 Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- d) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico;
- e) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature o a qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

#### ART. 21

##### Fontane pubbliche

L'utilizzazione delle fontanelle pubbliche è limitata alle necessità potabili ed igieniche dei cittadini.

E' vietato attingere acqua per altri scopi ed, in particolare, a fine di lucro, per lavaggio di automezzi, per rifornimento di serbatoi fissi o mobili, per irrigazione.

E' vietato altresì modificare o alterare con qualsiasi mezzo il flusso a getto intermittente dei rubinetti a pulsante delle fontanelle.

I recipienti per il trasporto dell'acqua attinta alle fontane pubbliche non possono avere una capacità complessiva superiore a litri 25.

Chiunque trasgredisce tali disposizioni sarà passibile delle sanzioni previste al 3° comma dell'art. 74, salvo denuncia all'autorità giudiziaria se il fatto costituisce reato.

#### ART. 22

##### Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'annaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lettera b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

#### ART. 23

##### Installazione di contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore.

Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il servizio acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:

- a) servizi di pubblico interesse gestite da altre pubbliche amministrazioni;
- b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza, nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

# TITOLO TERZO

## CAPO I

### AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

#### ART. 25

##### Fornitura ai privati

Salvo le limitazioni previste dall'art. 7 del presente regolamento, entro i limiti del quantitativo d'acqua riconosciuto disponibile dal Comune, sempre quando le condizioni tecniche non vi si oppongono e subordinatamente alle modalità di cui all'art. 3, l'Amministrazione Comunale potrà accordare concessioni d'acqua a privati per uso potabile e per bocche antincendio, per uso industriale e per gli altri usi previsti e consentiti.

Nei casi in cui l'Ente riconosca necessario derivare le diramazioni a servizio degli utenti anzichè dalle tubazioni della rete interna (sottodiramazioni), da condotte stradali sussidiarie di distribuzione, il Comune potrà esigere dai richiedenti le concessioni contribuiti sul costo di tale condotte.

#### ART. 26

##### Concessioni

Le concessioni idriche vengono accordate esclusivamente ai proprietari degli immobili ed ai legali rappresentanti delle ditte o amministrazioni che al momento di chiedere l'utenza, debbono esibire il titolo.

Nel caso di condomini la richiesta deve essere avanzata dall'Amministratore e se questi non fosse stato ancora nominato, dall'impresa costruttrice dell'immobile, salvo successiva regolarizzazione delle singole utenze.

Se un edificio appartiene a più persone e queste non si accordano per l'esecuzione di un unico impianto di fornitura, verranno diramati tanti allacciamenti quante sono le richieste di utenza.

In ogni caso, l'opportunità e la possibilità di unificare o diramare separatamente gli impianti idrici è a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale.

#### ART. 27

##### Domande di utenza

Le domande di utenza debbono essere compilate dai richiedenti sugli appositi stampati forniti dal Comune, corredati dalla marca da bollo del valore vigente e dalla ricevuta di versamento per diritti di istruttoria della pratica.

Con la firma della domanda di concessione l'utente dichiara di aver preso visione del regolamento di distribuzione dell'acqua potabile e di accettarne integralmente le condizioni.

#### ART. 28

##### Diritti di istruttoria della pratica

Per l'istruttoria della pratica di concessione dell'utenza, accertamenti, formazione preventivo di spesa, il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve esibire ricevuta di versamento alla tesoreria comunale della somma di L. 20.000.



I predetti diritti verranno incamerati dal Comune e non restituiti anche nel caso che non sia possibile dare luogo alla concessione.

In relazione alle variazioni che potranno verificarsi nei costi il Consiglio Comunale potrà autonomamente deliberare la relativa conseguente variazione dell'importo sopra indicato.

#### ART. 29

##### Utenze agli inquilini

Il Comune ha facoltà di concedere l'utenza agli inquilini che presentino richiesta controfirmata dal proprietario.

#### ART. 30

##### Tariffe per nuovi impianti, riallacci ed installazioni e contatori

per l'esecuzione dei nuovi impianti di utenza, il Comune applicherà tariffe forfettarie stabilite in relazione alla lunghezza della diramazione.

Le tariffe per nuovi impianti sono ripartite nelle seguenti categorie:

cat. a) fino a ml 10

cat. B) fino a ml 20

cat. c) fino a ml 30

Le tariffe forfettarie saranno suddivise in due parti e cioè una parte (a) comprenderà la fornitura e la posa delle tubazioni e delle apparecchiature idrauliche occorrenti (escluso il contatore), l'altra parte (b) comprenderà i lavori di scavo, rinterro, ripristino delle pavimentazioni stradali ed opere murarie occorrenti per l'esecuzione dell'allacciamento.

Per lunghezza di diramazione s'intende il tratto compreso tra il punto d'innesto alla condotta distributrice fino al contatore.

Le tariffe forfettarie per le suddette categorie di impianti, e così pure <sup>per</sup> i riallacci di appresamenti e per l'installazione di contatori, vengono stabilite dalla Giunta Municipale in base all'effettivo costo dei materiali, della manodopera e degli oneri relativi ai lavori e saranno periodicamente modificate in funzione delle varianti di mercato.

Per l'esecuzione dei lavori di scavo, ripristino delle pavimentazioni stradali ed opere murarie, potrà consentirsi l'esecuzione diretta da parte del richiedente ed in tal caso, ovviamente, non si darà luogo alla tariffazione da parte del Comune della quota (b) attinente ai lavori predetti; nel qual caso il concessionario è tenuto ad un versamento cauzionale di importo pari alla quota "b".

Detto deposito sarà rimborsato dopo la regolare esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale.

#### ART. 31

##### Spese di allacciamento

Tutte le spese da sostenere per conto dell'utente per i lavori di appresamento vengono conteggiate in base alle suddette tariffe.

La somma dovuta deve essere versata anticipatamente. Inoltre l'utente dovrà versare l'importo di L. 20.000 quale diritto fisso di allacciamento a fondo perduto.

Per i condomini il diritto fisso di allacciamento da pagare, verrà commisurato al numero degli appartamenti serviti.

IMPIANTI INTERNI

ART. 32

Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate nè in particolare di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica e convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

ART. 33

Impianti idrici interni. Prescrizioni e collaudi

L'utente deve provvedere alla esecuzione dell'impianto interno con materiale proprio e con operai direttamente assunti, sottoponendo lo schema dell'impianto alla preventiva approvazione del Comune.

Il servizio acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo crede opportuno.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il servizio acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

ART. 34

Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' assolutamente vietato collegare ai rubinetti tubazioni volanti, in gomma o altro materiale, attraverso le quali l'impianto interno possa risultare collegato, anche casualmente, con depositi, bacini, tinozze, botti ed altri recipienti e ciò per evitare che momentanee depressioni nella rete di distribuzione possano detreminare l'aspirazione di quanto contenuto nei suddetti recipienti.

ART. 35

Impianti di pompaggio serbatoi ed autoclavi

Non sarà consentito in nessun caso il collegamento diretto di pompe a getto o motori di sollevamento dell'acqua con la diramazione privata e quindi con le tubazioni dell'acquedotto.

Nel caso in cui per insufficienza di carico fosse necessario sollevare l'acqua ai piani superiori dell'immobile, l'utente dovrà provvedere all'installazione, a proprie spese e cura, di un idoneo serbatoio di accumulo il quale dovrà peraltro rispondere alle norme igieniche previste dal presente regolamento.

Negli impianti a sollevamento con elettropompe o autoclave, l'afflusso dell'acqua nel serbatoio di accumulo dovrà avvenire dall'alto e l'impianto di chiusura a galleggiante dovrà essere realizzato in modo da assicurare una distanza di almeno 10 cm. fra il massimo livello dell'acqua nel serbatoio e la bocca di afflusso dell'acqua.

ART. 36

Diramazioni private

La diramazione privata, costituita dalla tubazione, dai raccordi e dai pezzi speciali, limitatamente al tratto che intercorre dall'attacco alla condotta stradale fino al contatore, costruita a spese dell'utente, diventa proprietà del Comune, rinunciando il concessionario ad ogni privilegio in proposito.

Il Comune ha diritto di effettuare allacciamenti a favore di altri utenti o interventi per modifiche tecniche.

ART. 37

Caratteristiche della diramazione

La diramazione privata sarà normalmente realizzata in tubi di trafilatura zincati del diametro di 3/8 o 1/2 pollice, salvo casi particolari nei quali il volume d'acqua da fornire nelle 24 ore non renda necessario l'impiego di tubazioni di maggiore diametro.

Nel caso in cui più utenti abitino nello stesso immobile la diramazione sarà realizzata con tubazione unica in trafilatura o in ghisa, di idoneo diametro, fino al piede del fabbricato o all'androne d'ingresso, dalla quale saranno poi diramate le tubazioni in trafilatura del diametro di 3/8 o 1/2 pollice fino ai singoli contatori.

Di norma la diramazione sarà costituita: da una staffa di presa, da un rubinetto di presa stradale, dalla tubazione in trafilatura come sopra detto e relativa raccorderia, da un rubinetto idrometrico prima del contatore e da un rubinetto d'arresto dopo.

ART. 38

Manutenzione degli impianti

La manutenzione ordinaria e straordinaria della tubazione che si sviluppa dalla presa stradale fino al contatore, dei relativi raccordi e pezzi speciali è sempre eseguita a cura e spese del Comune, salvo il caso che a provocare eventuali danni risulti essere responsabile il concessionario.

11

L'utente ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune qualunque guasto, difetto, dispersione o affioramento di acqua dalla diramazione a suo servizio.

Qualunque intervento o manomissione operata dall'utente sulla tubazione predetta senza il consenso e la sorveglianza del Comune, comporterà l'immediata sospensione dell'erogazione, salvo denuncia all'autorità giudiziaria se il fatto costituisce reato.

Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterrati e i ripristini saranno a totale carico dei proprietari.

S'intende che le opere idrauliche verranno eseguite esclusivamente dal servizio acquedotto, mentre le opere di scavo, rinterro e ripristino dovranno essere eseguite esclusivamente a cura e spese dei proprietari.

#### ART. 39

##### Modifiche

Il servizio acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso di inadempienza lo stesso servizio acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

#### ART. 40

##### Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di tenere al riparo da manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al servizio acquedotto.

#### ART. 41

##### Vigilanza

Il servizio acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata.

I dipendenti, muniti dell'ordine del Sindaco, hanno, pertanto, la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture ed ai contatori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale che in rapporto al presente regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso servizio acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione comunale di invocare il contratto di fornitura ed esigere il pagamento di qualsiasi importo comunque maturato.

L'Amministrazione si riserva il diritto di far visitare dai suoi agenti sia gli apparecchi di misura sia gli impianti in qualsiasi ora del giorno, nelle ore diurne comprese tra le 8 e le 18 e, in ogni caso, durante l'erogazione dell'acqua.

#### ART. 42

#### Infrazioni

In caso di infrazione alle norme di questo Capo il Comune provvederà alla immediata sospensione dell'erogazione, salvo denuncia all'autorità giudiziaria se il fatto costituisce reato, e applicherà le sanzioni previste dall'art. 74.

Il Comune provvederà ad un accertamento tecnico, verbalizzando il contraddittorio, dal quale deve risultare l'eliminazione dell'inconveniente per il quale è stata sospesa l'erogazione e richiederà, ove ne ravvisi l'opportunità, il parere delle Autorità sanitarie locali.

L'utente sarà, inoltre, tenuto a rimborsare al Comune le spese eventualmente sostenute per lavaggio e disinfezione della zona di rete idrica interessata dall'inquinamento.

In tali casi il ripristino dell'erogazione avverrà solo dopo aver effettuati i pagamenti di cui sopra e dopo aver stipulato un nuovo contratto

## CONTATORI

## ART. 43

## Tipo e calibro del contatore

I contatori dovranno essere forniti dagli utenti e dovranno essere del calibro che sarà fissato dagli Uffici Comunali in relazione al quantitativo d'acqua da erogare, del tipo bagnato con distribuzione circolare staccabile della carcassa di ottone e con indicatore fino al quantitativo di metri cubi diecimila, e delle marche Bosco, Saleri, Sisma, Maddalena.

I contatori saranno installati dagli estessi utenti sotto la sorveglianza del servizio acquedotto; essi ne sono i consegnatari e sono, pertanto, i responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danni.

Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente.

## ART. 44

## Posizione dei contatori

I contatori debbono essere collocati in luoghi di agevole accesso agli Agenti comunali che ogni momento possono procedere ad accertamenti ed interventi ordinari e straordinari.

Di norma debbono essere situati in apposite nicchie, possibilmente esterne, o in pozzetti con chiusura a sportello metallico.

Le chiavi dello sportello sono tenute dagli Agenti comunali, tuttavia, l'utente ha diritto a munirsi di un'altra chiave identica per i propri riscontri al contatore.

Qualora sia tecnicamente possibile è consentita la collocazione di contatori negli androni d'ingresso o nei locali di portineria ed adiacenti raggruppandoli in un'unica nicchia o in quadro protetto.

Questa soluzione può essere effettuata soprattutto per stabili condominiali e per motivi di ordine pratico ed estetico.

Il Comune ha facoltà di imporre all'utente lo spostamento del contatore in seguito a variante dell'impianto di derivazione e per esigenze di natura tecnica o igienica.

Tutte le spese per la costruzione della nicchia, di collocazione dello sportello, di spostamento del contatore, sono a carico dell'utente.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura ed a spese dello utente, un rubinetto d'arresto.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede sranno provvisti di apposito suggello di garanzia, apposto dal servizio acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

## ART. 45

## Verbale di impiombatura

Al momento di porre in esercizio una presa idrica viene effettuata

14

La consegna all'utente dell'impianto eseguito, con apposito verbale firmato dal concessionario e dall'agente del Comune.

il contatore viene suggellato con impiombatura portante la sigla del Comune e nel verbale verrà indicata la lettura iniziale.

se si dovesse procedere alla regolarizzazione della fornitura a mezzo di rubinetti idrometrici, di lenti riduttori o di altri congegni speciali, si procederà alla loro impiombatura con suggelli marcati dall'Amministrazione comunale, previa taratura che verrà specificata in verbale.

La spiombatura, l'effrazione o la manomissione dei suggelli e qualsiasi altra azione provocata al fine di modificare o alterare l'erogazione o di influire sulla registrazione dei contatori, dà luogo alla sospensione immediata della fornitura, al risarcimento dei danni e dei consumi non contabilizzati e ad azione civile e penale contro l'utente.

#### ART. 46

##### Verifica del contatore

L'utente che ritenga erroneo le letture dei consumi del contatore o la determinazione dei quantitativi di acqua conteggiati, ha diritto di richiedere la modifica previa domanda scritta da presentare entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della bolletta.

Se la verifica, eseguita dagli agenti del Comune, in presenza dell'utente, verbalizzata e sottoscritta dalle parti interessate, conferma il guasto o difetto del contatore, l'utente provvederà immediatamente a proprie spese alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio, mentre il Comune provvederà alle rettifiche contabili.

Se, invece, convalida l'esattezza e la regolarità delle segnalazioni e delle conseguenti operazioni di tariffazione nei consumi, l'utente è tenuto a corrispondere la somma di L. 50.000 per il rimborso delle spese di verifica.

E' ammesso un errore nelle segnalazioni del contatore entro i limiti di tolleranza del 5%, relativo al campo di misura normale, stabilito per il tipo e il diametro dell'apparecchio da provare, previsti dal D.M. 21 luglio 1976 (G.U. N° 216 del 17 agosto 1976)

#### ART 47

##### Guasti al contatore

In caso di guasto al contatore o di cattivo funzionamento, i consumi dell'acqua per il periodo intercorrente dalla lettura precedente e fino alla constatazione della irregolarità o della sostituzione, vengono determinati in ragione della media dei quantitativi prelevati nei due semestri precedenti o in relazione a quelli del corrispondente semestri dell'anno precedente e si applica la risultante dei conteggi più favorevole per l'utente.

#### ART 48

##### Rimozione e spostamento dei contatori -Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio acquedotto ed esclusivamente per cause di forza maggiore.

15

ART. 49

Nolo contatore

Le quote mensili di nolo e manutenzione dei contatori sono fissate per i vari tipi di utenza nell'allegato c) del presente regolamento.

nel caso di disdetta di utenza se il proprietario intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore con saracinesca sigillata pagandone il relativo canone mensile per nolo e servizi di cui all'allegato c).

ART 50

Contatori in fabbricati con più utenze

Nei fabbricati con più utenze, salvo che non si verifichi quanto previsto al 3° e 4° comma dell'art. 26, va installato un contatore generale al chiusino d'arresto e tanti contatori per ogni unità abitativa dell'intero immobile.

I proprietari dell'immobile hanno l'obbligo di designare un legale rappresentante che sia responsabile nei confronti dell'Ente del pagamento delle eccedenze riscontrate tra il contatore generale ed i consumi dei singoli contatori.

La bolletta a carico del contatore generale sarà emessa a nome del rappresentante dei proprietari del fabbricato.



CAPO QUARTO

CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 51

TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, affittuario, usuffruttuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

ART. 51

CONTRATTO DI UTENZA

Ad ogni utenza, per tale si intende ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) per le nuove utenze solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio e prima della installazione dei contatori;
- b) per le vecchie utenze ( subingresso) in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

ART. 53

SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITI A CARICO DEGLI UTENTI

Prima della stipula del contratto di cui al precedente art. 52 gli interessati dovranno versare presso la Tesoreria Comunale:

- a) a titolo di rimborso di spese per istruttoria la somma di L. 20.000;
- b) a titolo di anticipo a garanzia dei consumi la somma di L. 100.000, se proprietario, e L. 200.000, se inquilino;
- c) a titolo di nolo anticipato del contatore la somma pari a n. 12 mensilità di cui all'allegata tabella c);
- d) a titolo di spese per allaccio L. 20.000;

Inoltre sono a carico dell'utente i diritti di segreteria dovuti a norma di legge sul contratto medesimo.

ART. 54

DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni hanno la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno salvo disdetta presentata al Comune almeno tre mesi prima del 31 dicembre di ciascun anno.

Per le utenze concesse nel corso dell'anno, la decorrenza del contratto inizia col 1° gennaio dell'anno successivo all'attivazione della presa ,fermo restando l'obbligo del pagamento del rateo di canone, del consumo dell'acqua e l'impegno dell'osservanza di tutte le norme del presente regolamento.

Le spese incontrate dal Comune per la chiusura dell'erogazione ivi comprese quelle per scavo, con dismissione e ripristino di pavimentazione etc. , ed ogni altro onere, sono a carico dell'utente che dovrà pure provvedere al deposito cauzionale richiesto dal Comune per la dismissione e ripristino della sede stradale.

ART. 55  
TRAPASSO DI PROPRIETA'

Il trapasso di proprietà, per qualsiasi ragione, dell'immobile provvisto di utenza idrica, non risolve il contratto fino a quando il concessionario non avrà presentato regolare disdetta e saldato ogni pendenza.

Finchè non si saranno realizzate tali condizioni l'utente rimane responsabile nei confronti del Comune.

Il nuovo proprietario subentrante è obbligato alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura con tutte le modalità vigenti per le nuove concessioni.

Se il nuovo proprietario risulta debitore per somme dovute in conto ad utenze ubicate in altra via o contrade, non potrà ottenere la concessione idrica fino a quando non avrà saldato ogni pendenza.

ART. 56  
VOLTURE

E' consentita la voltura dell'intestazione dell'utenza della concessione idrica nei seguenti casi:

- 1) tra i componenti dello stesso nucleo familiare;
- 2) da parte di eredi legittimi dell'originario utente.

Nei casi di cui ai punti 1) e 2) la richiesta di voltura esenta l'utente dal pagamento delle spese connesse alla pratica per nuova concessione, ma è subordinata al preventivo versamento del diritto fisso di L. 10.000 perchè vi si dia corso. previa verifica della regolarità dei precedenti pagamenti

La richiesta formulata dagli eredi legittimi deve essere corredata da una copia dell'atto di successione.

La voltura è altresì consentita nei casi in cui non si sia interrotta l'erogazione del servizio.

In tal caso l'utente dovrà presentare istanza in carta semplice ,stipulare nuovo contratto e provvedere al versamento del deposito cauzionale previsto dall'art.53.

Il diritto fisso per la voltura è unico per tutti i tipi di concessione.

ART.57  
USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cedere a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione ad uso diverso dell'acqua dovrà assumere la forma scritta e darà luogo ad un nuovo contratto in sostituzione del precedente.

ART.58  
CONTROLLO EROGAZIONE

La quantità d'acqua erogata alle utenze a deflusso libero è misurata mediante contatore. Il contatore viene fornito ed installato dal concessionario a cura del Comune.

ART.59  
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI. LETTURA DEI CONTATORI

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo semestralmente, secondo orario stradale ed il programma predisposto dal servizio acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi per due semestri consecutivi, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà aver luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture elementari.

L'utente può dare comunicazione del consumo all'Ufficio Comunale competente se prevede la sua assenza dal domicilio alla scadenza semestrale.

Per ovvi motivi le letture non possono coincidere esattamente nel giorno di scadenza e, pertanto, l'anticipo o il differimento delle letture non dà diritto all'utente di reclamare risarcimenti o altre pretese.

ART.60  
TARIFFE. RUOLI DI RISCOSSIONE

Ai consumi, determinati come l'articolo precedente, viene applicata la tariffa di cui alla allegata (la A).

La riscossione avrà luogo a mezzo di ruoli con le procedure previste dalla vigente normativa. Determinare i consumi minimi individuandoli in MC 72.

ART.61  
ANTICIPO CONSUMI

Chi chiede una nuova utenza o una modifica dell'utenza esistente è tenuto a versare, in contanti, a titolo di deposito cauzionale infruttifero la somma prevista al punto B) dell'art. 53.

L'Amministrazione Comunale potrà incamerare tali anticipi in caso di insolvenza fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.

L'anticipo viene restituito a richiesta all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito.

ART.62  
CANONI E TARIFFE

Il prezzo dell'acqua attualmente vigente potrà subire modifiche in relazione al valore dei costi e degli oneri di esercizio dell'acquedotto, così pure potranno subire variazioni le percentuali d'imposta sul valore aggiunto e le tasse varie in ottemperanza alle disposizioni di legge.

L'utente, pertanto, s'impegna ad accettare qualsiasi modifica ai canoni ed alle tariffe anche nel corso di validità della concessione, senza sollevare eccezione alcuna, salvo il diritto di chiedere la risoluzione del contratto alla prevista scadenza di fine anno, secondo le modalità specificate nell'art. 54.

Nelle more della istituzione del servizio di lettura dei contatori, il corrispettivo dovuto per il servizio acquedotto sarà determinato annualmente in misura forfettaria e non superiore all'effettivo costo di gestione.

- 1) utenza domestica;
- 2) piccola utenza commerciale;  
(uffici, artigiani, esercizi commerciali)
- 3) grande utenza commerciale  
(alberghi, ristoranti e simili, bar, autolavaggi).

### ART. 63

#### Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocare senza intervento di alcun atto normale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonchè in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

### ART. 64

#### Responsabilità dell'utente sull'uso e la conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissioni danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione del tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

### ART. 65

#### Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata.

Pertanto, non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

### ART. 66

#### Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, nè il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

### ART. 67

#### Pagamento dei consumi

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento.

### ART. 68

#### Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal servizio.

Il ripristino è consentito dopo aver pagato le spese di diritto fisso e di allaccio, a condizione che la sospensione non sia avvenuta per morosità o altre inadempienze dell'utente. Nel caso di inadempienza dell'utente si proceda come al punto 53.

26  
di cui al precedente art. 53, essendo da considerare, il ripristino,  
sempre ed a tutti gli effetti come una nuova utenza.

21

T I T O L O   Q U A R T O

CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

ART. 69

Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno essere sempre rispettate tutte le norme del presente regolamento;
- esse saranno concesse per periodi inferiori a sei mesi e potranno essere effettuate mediante impianti anche non permanenti o con autocisterne.

ART. 70

Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa di cui all'allegata tabella B).

Sono, inoltre, a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

ART. 71

Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della "Concessione edilizia" o della "Autorizzazione".

ART. 72

Obblighi dell'utente. Controlli

E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare all'Ufficio comunale competente l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.

Il servizio acquedotto potrà, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

Le spese della manutenzione ordinaria e straordinaria della diramazione privata delle concessioni provvisorie sono a carico dell'utente.

TITOLO QUINTO

NORME PENALI

ART. 73

Prelievi abusivi.

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di una utenza disdettata oppure chiusa con l'apposizione di sigilli, nonché quando vengano tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca, sarà applicata una penale variabile da L. 50.000 a L. 200.000.

Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile da L. 20.000 a L. 400.000.

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo dell'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 74

Contestazioni delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del servizio acquedotto che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.

Ogni infrazione dà al servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura, e se il fatto costituisce reato l'utente sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

ART. 75

Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ELLA A) — Tariffa dei consumi per ogni metro cubo di acqua prelevata (Art. 60).

DESCRIZIONE	Tariffa per ogni mc.
tariffa agevolata per 72 mc. all'anno	L. 220
tariffa base per ulteriori 36 mc. annui	L. 290
prima fascia eccedenza per ulteriori 108 mc. annui di ecc.	L. 400
seconda fascia eccedenza per una ulteriore ecced. di 36 mc	L. 600
terza fascia eccedenza Per l'eccedenza oltre i 144 mc.	L. 800

ELLA B) — Delle somme dovute per concessioni speciali temporanee (Art. 70).

DESCRIZIONE	SOMME DOVUTE
Diritto di istruttoria	L. 20.000
tariffa per ogni Mc. di acqua	L. 20.000
	L. ....
	L. ....

L'utente dovrà costituire un deposito pari alla presunta quantità da prelevare per la tariffa di cui al precedente n.



TABELLA C) — Delle quote mensili per il nolo e la manutenzione dei contatori (Art. 49).

Num. d'ord.		IMPORTO MENSILE
" 1	consumo minimo fino a 100 mc/mese	L. 225
2	" " da 101 a 500 "	L. 375
3	" " da 501 a 1500 "	L. 1.000
4	" " oltre 1500 "	L. 2.000

25

I N D I C E

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

- Assunzione del servizio in economia .....	ART. 1
- Campo di applicazione .....	ART. 2
- Costruzione della rete nel suolo pubblico.....	ART. 3
- Servitù .....	ART. 4
- Proprietà delle tubazioni .....	ART. 5
- Sorveglianza .....	ART. 6
- Somministrazione dell'acqua .....	ART. 7
- Tipo di fornitura .....	ART. 8
- Limitazione delle forniture .....	ART. 9
- Revoca forniture speciali .....	ART.10
- Interruzione del servizio di erogazione .....	ART.11
- Sospensione o revoca delle forniture. Rimborso .....	ART.12
- Priorità nella concessione delle utenze .....	ART.13
- Smaltimento acque reflue .....	ART.14
- Danni alle condotte e tubezioni in genere .....	ART.15
- Variazioni al regolamento .....	ART.16
- Casi non previsti dal regolamento .....	ART.17
- Entrata in vigore .....	ART.18
- Sede legale del Comune .....	ART.19

TITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

- Definizione di impianti per uso pubblico .....	ART.20
- Fontane pubbliche .....	ART.21
- Bocche speciali .....	ART.22
- Installazione di contatori .....	ART.23
- Servizi pubblici non gestiti dal Comune .....	ART.24

TITOLO TERZO

CAPO 1°

AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

- Fornitura ai privati .....	ART.25
- Concessioni .....	ART.26
- Domande di utenza .....	ART.27
- Diritti di istruttoria della pratica .....	ART.28
- Utenze agli inquilini .....	ART.29
- Tariffe per nuovi impianti, riallacci ed installazione contatori ..	ART.30
- Spese di allacciamento .....	ART.31

IMPIANTI INTERNI

- Installazione delle condutture esterne ..... ART.32
- Impianti idrici interni. Prescrizioni e collaudi ..... ART.33
- Collegamenti di impianti ed apparecchi ..... ART.34
- Impianti di pompaggio serbatoi ed autoclavi ..... ART.35
- Diramazioni private ..... ART.36
- Caratteristiche della diramazione ..... ART.37
- Manutenzione degli impianti ..... ART.38
- Modifiche ..... ART.39
- Guasti agli apparecchi ..... ART.40
- Vigilanza ..... ART.41
- Infrazioni ..... ART.42

CAPO 3°

CONTATORI

- Tipo e calibro del contatore ..... ART.43
- Posizione dei contatori ..... ART.44
- Verbale di impiombatura ..... ART.45
- Verifica del contatore ..... ART.46
- Guasti al contatore ..... ART.47
- Rimozione e spostamento dei contatori. Divieto ..... ART.48
- Nolo contatore ..... ART.49
- Contatori in fabbricati con più utenze ..... ART.50

CAPO 4°

CONTRATTI DI FORNITURA

- Titolarità della concessione ..... ART.51
- Contratto di utenza ..... ART.52
- Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti ..... ART.53
- Durata delle concessioni ..... ART.54
- Trapasso di proprietà ..... ART.55
- Volture ..... ART.56
- Uso dell'acqua ..... ART.57
- Controllo erogazione ..... ART.58
- Accertamento dei consumi. Lettura dei contatori ..... ART.59
- Tariffe. Ruoli di riscossione ..... ART.60
- Anticipo consumi ..... ART.61
- Canoni e tariffe ..... ART.62
- Risoluzione del diritto di concessione ..... ART.63
- Responsabilità dell'utente sull'uso e la conservazione della derivazione ..... ART.64
- Portata garantita ..... ART.65
- Perdite, danni e responsabilità ..... ART.66
- Pagamento dei consumi ..... ART.67
- Ripristino delle utenze ..... ART.68

TITOLO QUARTO

CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

- Concessioni speciali temporanee ..... ART.69
- Tariffe per le concessioni speciali temporanee ..... ART.70
- Concessioni speciali per cantieri edili ..... ART.71
- Obblighi dell'utente. Controlli ..... ART.72

TITOLO QUINTO

NORME PENALI

- Prelievi abusivi ..... ART.73
- Contestazione delle infrazioni ..... ART.74
- Applicazione delle norme di diritto comune ..... ART.75

TABELLE

- Tariffa dei consumi per ogni mc. di acqua prelevata (art.60)..... TAB.A
- Delle somme dovute per concessioni speciali temporanee (art.70).. TAB.B
- Delle quote mensili per il nolo dei contatori (art. 49) ..... TAB.C